



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 79**

**della Giunta comunale**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Il giorno 15.04.2021 ad ore 08.48 si è riunita, in videoconferenza nella sala delle adunanze, la Giunta comunale.

Presenti: sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessore	<b>Baggia Monica</b>
e assessori	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>

Assenti: assessore	<b>Panetta Salvatore</b>
e assessori	

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/87 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni (cd. "canone unico patrimoniale");

richiamati i commi da 817 a 836 del medesimo art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

visto l'art. 1, commi 837 e 838 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd. "canone mercatale"), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

richiamati i commi da 838 a 845 del medesimo art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

vista la deliberazione consiliare 28.01.2021 n. 18 di adozione del Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

considerato che l'art. 4 della citata disciplina provvisoria dispone che, nelle more dell'approvazione dei Regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, e delle relative tariffe, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e alle medesime scadenze previste per i citati prelievi;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 19 marzo 2021 n. 443 recante, tra le altre cose, le "indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale sul commercio ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 1, dal comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

richiamata la deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42 di adozione della disciplina definitiva dei citati canoni e quindi il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

richiamati, per quanto riguarda l'aspetto tariffario del canone unico patrimoniale:

1. il comma 817 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
2. il comma 826 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è individuata la tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, da applicare nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, che per i "Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti" è pari a euro 60,00;

3. il comma 827 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è individuata la tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, da applicare nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, che per i "Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti" è pari a euro 1,30;

richiamati, per quanto riguarda l'aspetto tariffario del canone unico mercatale:

1. il comma 841 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è individuata la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, che per i "Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti" è pari a euro 60,00;
2. il comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è individuata la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, che per i "Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti" è pari a euro 1,30;
3. il comma 843 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, secondo il quale i Comuni applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;

dato atto che, nell'ottica dell'invarianza tariffaria prevista dalla norma e tenuto conto di quanto previsto dalle citate disposizioni normative, nazionali e provinciali, sono state elaborate le tariffe relative al canone unico patrimoniale e al canone mercatale per l'anno 2021, determinate sulla in base dei coefficienti moltiplicatori elaborati secondo le tariffe standard previste dalla legge, opportunamente distinte nelle seguenti tabelle:

1. "TARIFFE CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI" e "TARIFFE CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI" di cui all'Allegato A, alla deliberazione;
2. "TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO" e "TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO" di cui all'Allegato B, alla deliberazione;
3. "TARIFFE CANONE MERCATALE" di cui all'Allegato C, alla deliberazione;

precisato che le fattispecie pubblicitarie di cui al citato Allegato A sono le medesime in essere fino all'anno 2020 e che le tariffe proposte rispecchiano sostanzialmente quelle ad oggi applicate, presentando tuttavia degli arrotondamenti conseguenti all'applicazione dei nuovi coefficienti moltiplicatori;

precisato inoltre che le fattispecie di occupazione di cui al citato Allegato B sono le medesime in essere fino all'anno 2020, fatta eccezione per:

1. nelle occupazioni permanenti, la fattispecie "Aree di fatto inidonee all'utilizzo pubblico (inidoneità verificata attraverso un'istruttoria condotta con i Servizi competenti)", di nuova introduzione, riferibile alle aree scarsamente appetibili a fini pubblici, per le quali l'applicazione del coefficiente minore, previsto dalla previgente disciplina C.O.S.A.P., determinava un canone particolarmente gravoso, considerando la necessaria ponderazione tra interesse pubblico e privato coinvolti;
2. nelle occupazioni permanenti, la fattispecie "Impianti pubblicitari", che viene eliminata, in quanto il comma 820 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dispone che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico. Al fine di garantire l'invarianza tariffaria, le tariffe pubblicitarie vengono incrementate di una somma predeterminata, quantificata tenuto conto del suolo pubblico occupato da tali impianti, diversificata a seconda che l'impianto si collochi nelle categorie speciale o normale, così come definite dal Regolamento applicativo di tali canoni;
3. nelle occupazioni temporanee, le fattispecie "Mercati e posteggi isolati" e "Mercato saltuari (fiere)", che sono eliminate, in quanto confluiscono nel canone mercatale,

e che le tariffe proposte, relative alle fattispecie preesistenti, rispecchiano sostanzialmente quelle applicate nell'anno 2020, pur presentando degli arrotondamenti conseguenti sia all'applicazione dei nuovi coefficienti moltiplicatori che all'adozione di tariffe con due cifre decimali dopo la virgola, anzichè con cinque, come finora avvenuto;

visto, infine, che le fattispecie di occupazione di cui al citato Allegato C sono le medesime in essere fino all'anno 2020, ma che le fasce tariffarie preesistenti risultano integrate ed aggiornate alla luce dell'applicazione del canone di posteggio provinciale anche agli imprenditori agricoli, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale 19.03.2021 n. 443 e quindi della necessaria differenziazione anche in ragione della localizzazione dei mercati e dei

posteggi isolati e che le tariffe proposte, relative alle fattispecie preesistenti, si presentano invariate rispetto a quelle applicate nell'anno 2020;

dato atto, tuttavia, che in ottemperanza a quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale 19 marzo 2021 n. 443, nelle tariffe del canone mercatale viene data evidenza della quota specifica relativa all'erogazione dei servizi aggiuntivi e quindi del canone di posteggio provinciale;

rilevato che la quota di canone di posteggio provinciale è stata determinata tenuto conto degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale 6 settembre 2013 n. 1881, e quindi delle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati;

precisato che in ambito comunale non risultano istituiti mercati in strutture attrezzate ovvero mercati che si protraggono per l'intero anno solare e che pertanto la tariffa annuale di cui all'art. 1, comma 841 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 non è applicabile;

appurato che le proposte tariffarie oggetto del presente provvedimento assicurano un gettito sostanzialmente uguale a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dai canoni, introdotto dall'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

precisato che i coefficienti moltiplicatori relativi alle occupazioni di suolo pubblico sono stati determinati tenuto conto della tipologia di occupazione, della finalità della zona occupata e quindi del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, oltre che del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico;

precisato, inoltre, che i coefficienti moltiplicatori relativi al canone mercatale sono stati determinati tenuto conto della diversa tipologia di mercati e posteggi isolati, della loro localizzazione e appetibilità dal punto di vista commerciale;

visto il comma 831 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria che, per i "Comuni oltre 20.000 abitanti", è determinata in euro 1,00;

dato atto, conseguentemente, che la tariffa per tale tipologia di occupazione è già stabilita dalla legge, così come le modalità applicative e i criteri per la sua rivalutazione annuale;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 29.03.2021 n. 63, con la quale è stato differito il termine di pagamento delle rate in scadenza al 31/03 ovvero del dovuto annuale, riferito al canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, al canone patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee, al canone mercatale e al canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;

richiamato inoltre l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

visto l'art. 30, comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 ai sensi del quale il bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

richiamata la deliberazione di Giunta comunale 30.10.2017 n. 184, con la quale sono state approvate le tariffe della "Tabella D2: Spese procedurali per intimazione pagamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap) e canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" per l'anno 2018, confermate anche per le successive annualità;

dato atto che l'art. 1, comma 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 abroga, tra le altre cose, l'articolo 63 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 e quindi la disciplina istitutiva del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap) e che con l'adozione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

e del canone mercatale è stato inoltre abrogato il Regolamento di disciplina del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le relative tariffe;

considerato che i prelievi indicati nella citata Tabella D2 ai quali sono applicate le spese procedurali, sono sostituiti dai canoni previsti dall'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e che si rende pertanto necessario ricondurre le citate spese procedurali ai prelievi riferiti ai nuovi canoni, procedendo a rinominare il titolo della tabella D2 da "SPESE PROCEDURALI PER INTIMAZIONE PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) E CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" a "SPESE PROCEDURALI PER INTIMAZIONE PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP), CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, CANONE UNICO PATRIMONIALE (SUOLO PUBBLICO) E CANONE MERCATALE";

considerata, inoltre, la necessità di aggiornare, a seguito della riorganizzazione delle Strutture dell'Amministrazione effettuata a far data dal 01.01.2021, la denominazione del Servizio di merito, ora denominato Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;

dato atto che le modifiche proposte non determinano alcuna variazione delle tariffe approvate o del gettito conseguente, bensì variazioni esclusivamente riferite alla denominazione dei prelievi ai quali vengono applicate tali spese, considerato che i canoni introdotti dalla citata Legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono sostitutivi dei canoni indicati nella citata tabella D2 e all'aggiornamento della denominazione del Servizio di merito;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., data la necessità di procedere al tempestivo invio ai cittadini e alle imprese delle richieste di pagamento del canone

unico patrimoniale e del canone mercatale, in tempo utile per la scadenza del 30 aprile 2021, come stabilita con la citata deliberazione della Giunta comunale 29.03.2021 n. 63, constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. canone unico patrimoniale) per l'anno 2021, costituite:
  - a) dalle "TARIFFE CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI" e "TARIFFE CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI" di cui all'Allegato A, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
  - b) dalle "TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO" e "TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO" di cui all'Allegato B, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd. canone mercatale) per l'anno 2021, costituite dalle "TARIFFE CANONE MERCATALE" di cui all'Allegato C, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;
4. di approvare la nuova tabella D2 "SPESE PROCEDURALI PER INTIMAZIONE PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP), CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, CANONE UNICO PATRIMONIALE (SUOLO PUBBLICO) E CANONE MERCATALE di cui all'Allegato D, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato A, B, C e D.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

**Favorevoli:** n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 15.04.2021

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 87 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 15 aprile 2021

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 87 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 15.04.2021